



INTESA  SANPAOLO

Servizio Fiscale

Gabriele Scalvini

**Il trasferimento e la detenzione di capitali all'estero:
la c.d. Voluntary Disclosure**

Il ruolo degli intermediari



Firenze, 13 marzo 2015

Sommario

1) Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro

2) Il ruolo degli intermediari esteri:

- a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali, in merito ai contribuenti italiani con conti all'estero**
- b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure**

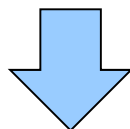
3) Il ruolo degli intermediari italiani:

- a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati**
- b) quali fornitori di servizi al contribuente**
- c) quali sostituti d'imposta sui redditi derivanti dai capitali rimpatriati e, in alcuni casi, anche sui redditi conseguiti all'estero**
- d) quali soggetti tenuti ad effettuare segnalazioni all'Autorità fiscale**

1. Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro

In passato:

- **assenza di scambi di informazioni «automatici»** tra Autorità fiscali o, ove presenti, scambi circoscritti a determinate tipologie reddituali e a determinati categorie di soggetti;
- presenza di Paesi esteri con **forte «segreto bancario»** e/o regimi fiscali privilegiati



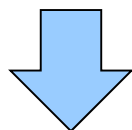
tendenza per gli evasori fiscali italiani a **portare illegalmente all'estero i capitali** costituiti con redditi «in nero», depositandoli **presso banche estere** (es: Svizzera) al fine di occultarli ai controlli delle Autorità fiscali italiane



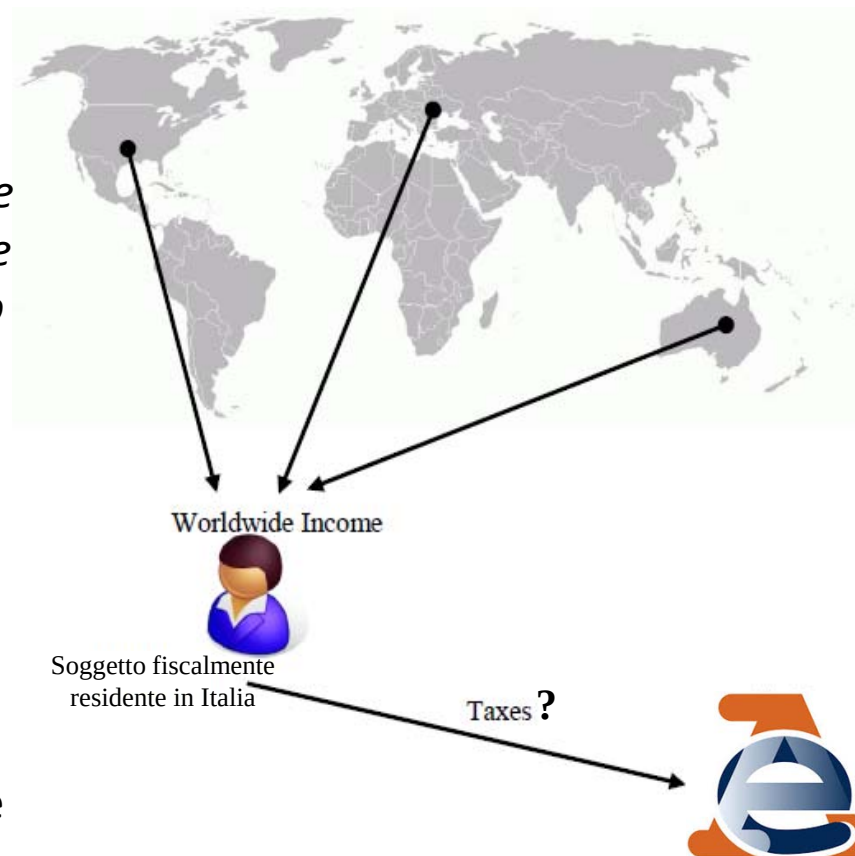
1. Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro

Inoltre: rischio che non venisse rispettato il principio della «*world wide taxation*»

« I redditi conseguiti da un soggetto residente sono tutti assoggettati a tassazione nel Paese di residenza, ed i redditi nazionali concorrono con i redditi prodotti all'estero alla formazione della base imponibile »,



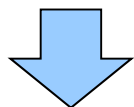
grazie alla difficoltà nell'effettuare verifiche sui redditi prodotti all'estero, vi era il rischio di (ulteriore) **evasione** fiscale mediante **detenzione di conti off-shore** e **omessa dichiarazione dei redditi conseguiti all'estero**



1. Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro

Ora:

- i **sempre maggiori scambi automatici di informazioni tra Autorità fiscali**,
- la progressiva **abrogazione del segreto bancario** nella maggior parte dei Paesi,
- i conseguenti **sempre maggiori rischi** di essere scoperti, e
- la riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale ed i programmi di «**voluntary disclosure**» (così come, in passato, le diverse edizioni dello «*scudo fiscale*»)

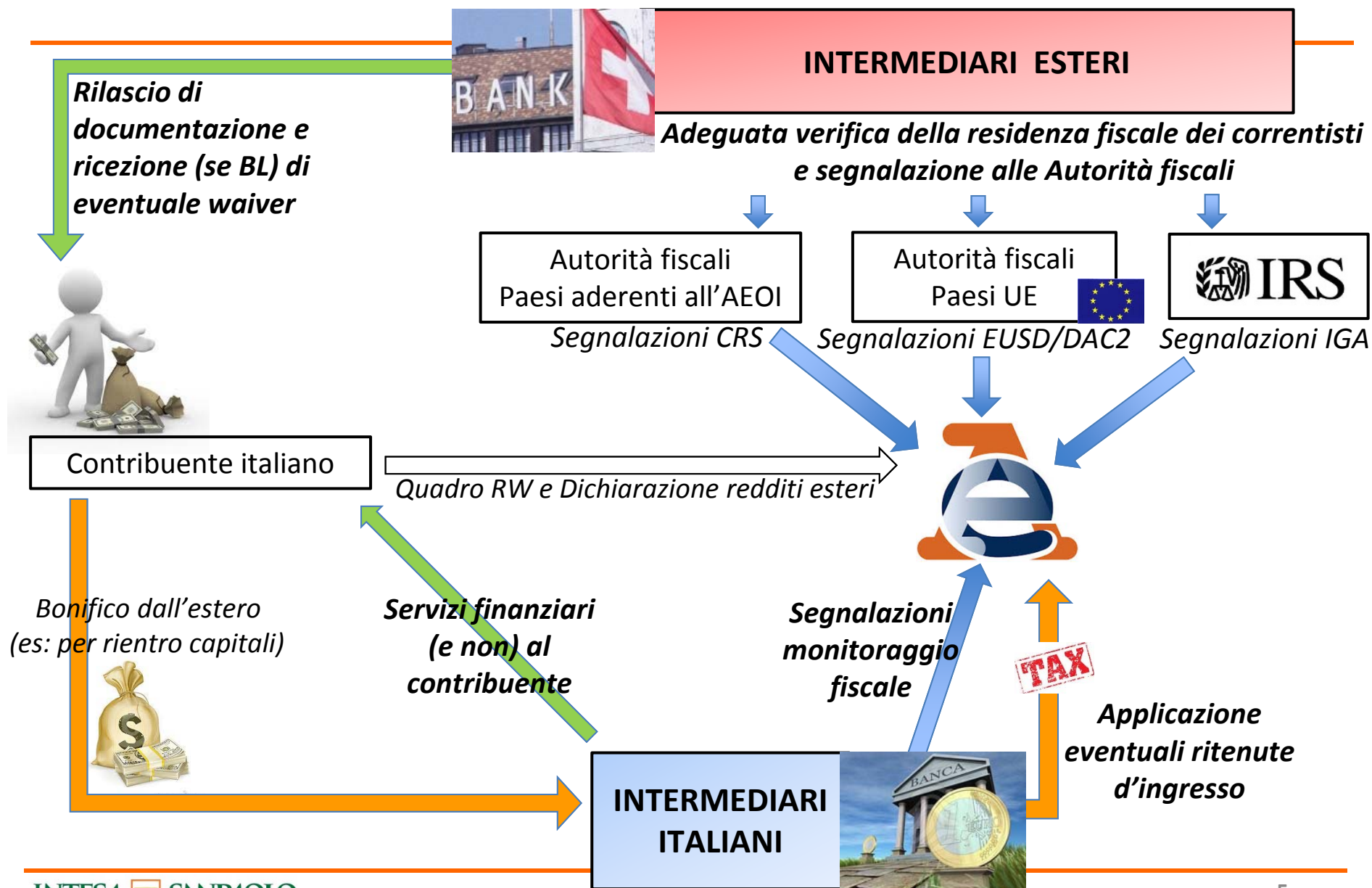


costituiscono **incentivo**
al rientro in Italia dei capitali detenuti all'estero

(analogamente, l'introduzione della normativa FATCA e i programmi di VD hanno già costituito incentivo all'emersione, e in molti casi al rientro negli USA, dei capitali detenuti all'estero da contribuenti US)



1. Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme



Sommario

1) Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro

2) Il ruolo degli intermediari esteri:

- a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali, in merito ai contribuenti italiani con conti all'estero**
- b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure**

3) Il ruolo degli intermediari italiani:

- a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati**
- b) quali fornitori di servizi al contribuente**
- c) quali sostituti d'imposta sui redditi derivanti dai capitali rimpatriati e, in alcuni casi, anche sui redditi conseguiti all'estero**
- d) quali soggetti tenuti ad effettuare segnalazioni all'Autorità fiscale**

2. Il ruolo degli intermediari esteri

a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali

*Adeguata verifica della residenza fiscale dei correntisti
e segnalazione alle Autorità fiscali*



Nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali (IGA/CRS/DAC2)
gli intermediari esteri assumono un ruolo essenziale, essendo tenuti a:



- 1) effettuare una accurata ***Due Diligence*** su tutta la propria clientela, al fine di **accertare la residenza fiscale** della stessa
(sia «individual» che «entity», sia «new» che «pre-existing»)
- 2) per i New Accounts, **acquisire un'autocertificazione** attestante la residenza fiscale e l'eventuale codice identificativo attribuito dall'Autorità estera;
- 3) per i Pre-existing Accounts, possibilità di avvalersi del «*residence address test*» oppure necessità di effettuare l'«*electronic search*» di eventuali «indizi» (per la clientela High Value Account Holder previste anche verifiche rafforzate tramite «*paper search*» e «*relationship manager inquiry*»)
- 4) identificare ed eventualmente segnalare **anche le Controlling Person** (= titolari effettivi) di società non finanziarie passive.

2. Il ruolo degli intermediari esteri

a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali

Adeguata verifica della residenza fiscale dei correntisti e segnalazione alle Autorità fiscali

I Financial Account rilevanti ai fini FATCA/IGA, DAC2 e CRS:

Depository Accounts (DA)	Custodial Accounts (CA)	Insurance Contracts (IC)	Other Accounts (equity or debt interests)
Comprende: ➤ Conti correnti ➤ Libretti di risparmio ➤ Conti di deposito a risparmio ➤ Certificati di deposito ➤ Certificati di risparmio ➤ Certificati di investimento ➤ Carte prepagate ➤ Strumenti finanziari analoghi gestiti da istituzioni finanziarie nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile	Designa un conto a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento, tra cui: ➤ azioni, obbligazioni, ETF, ecc... ➤ Rapporti in strumenti derivati (credit default swaps, opzioni, ecc...) ➤ Operazioni in valuta e su merci ➤ P/T	Designa: ➤ Cash value insurance contracts, vale a dire contratti per i quali è misurabile un valore maturato (diversi da contratti di riassicurazione) ➤ Annuity Contracts, vale a dire contratti di rendita in base ai quali l'emittente si impegna ad effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento all'aspettativa di vita di una o più persone fisiche	➤ Quote di capitale e titoli di debito, che non siano regolarmente negoziati nei mercati regolamentati, e che siano emessi da FFIs che svolgano prevalentemente attività di investimento o negoziazione (→ Investment Entities): si tratta nella sostanza di tutti gli OICR non negoziati in mercati regolamentati

2. Il ruolo degli intermediari esteri

a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali

Adeguata verifica della residenza fiscale dei correntisti e segnalazione alle Autorità fiscali

L'Accordo IGA Model 1 dispone che, a partire **dal 1 luglio 2014**, le **istituzioni finanziarie statunitensi comunichino** all'IRS e questo all'Agenzia delle Entrate, **relativamente a ciascun conto italiano** oggetto di comunicazione intrattenuto presso di esse:

- 1) nome, indirizzo e il Codice Fiscale italiano di persone residenti in Italia che vengano individuate come Account Holder
- 2) account number (o altra sequenza identificativa)
- 3) denominazione e TIN della USFI
- 4) l'importo lordo degli interessi pagati su di un conto di deposito
- 5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto
- 6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del Chapter 3 o del Chapter 61 dell'IRC



2. Il ruolo degli intermediari esteri

a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali

Adeguata verifica della residenza fiscale dei correntisti e segnalazione alle Autorità fiscali

La DAC2 ed il CRS prevedono che, a partire **dal 1 gennaio 2016 o dal 1 gennaio 2017**, le **istituzioni finanziarie estere ubicate in Paesi aderenti** comunichino alla propria Autorità fiscale e questa all'Agenzia delle Entrate, **relativamente a ciascun conto italiano** oggetto di comunicazione intrattenuto presso di esse:

- 1) nome, indirizzo, data di nascita e Codice Fiscale italiano di soggetti fiscalmente residenti in Italia che vengano individuati come Account Holder
- 2) account number (o altra sequenza identificativa)
- 3) denominazione e codice identificativo dell'intermediario estero
- 4) saldo o valore del conto
- 5) l'ammontare lordo degli interessi, dividendi e altri proventi periodici pagati o accreditati sul conto
- 6) l'ammontare lordo dei corrispettivi di vendita o del valore di rimborso di titoli



**Autorità fiscali di
Paesi UE o di
Paesi aderenti
all'AEOI**



2. Il ruolo degli intermediari esteri

b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure



***Nella procedura di Voluntary Disclosure
vi è un ruolo «centrale»
delle banche estere
e degli altri intermediari esteri***



In base al nuovo art. 5-*quater* del D.L. 167/90, l'adesione alla VD internazionale, da parte degli autori delle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale, comporta la dichiarazione:

- di tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo,
- unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposta sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.



Il contribuente che intende aderire alla VD richiederà alla banca estera tutta le documentazione e le informazioni relative agli investimenti detenuti e ai relativi redditi

2. Il ruolo degli intermediari esteri

b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
vi è un ruolo «centrale»
delle banche estere
e degli altri intermediari esteri*



Di regola, tra gli obblighi della banca estera ai fini dell'esecuzione del mandato ricevuto, vi è anche **l'obbligo di mettere a disposizione del cliente qualsiasi documento che abbia riferimento all'esecuzione del mandato**. Per quanto riguarda ad esempio la Svizzera, in base alla normativa locale, compete al mandante il diritto di ottenere tutta la corrispondenza che gli è stata inviata dalla banca e, in linea di massima, la banca è tenuta a mettere a disposizione del cliente gli estratti del conto corrente, i rendiconti del dossier titoli sul quale sono contabilizzate le attività finanziarie in portafoglio, i giustificativi e le istruzioni fornite dal cliente nonché i documenti cosiddetti «di apertura» (sottoscritti al momento dell'apertura del conto)



In teoria, il contribuente non dovrebbe incontrare difficoltà ad ottenere documentazione ed informazioni necessari ai fini della VD

(di solito, comunque, vengono rilasciate copie o fotocopie, ma non gli originali)

2. Il ruolo degli intermediari esteri

b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure



***Nella procedura di Voluntary Disclosure
vi è un ruolo «centrale»
delle banche estere
e degli altri intermediari esteri***



Talvolta, peraltro, i contribuenti italiani possono incontrare (e hanno incontrato anche in occasione dei passati scudi fiscali) **difficoltà di varia natura** ad ottenere la documentazione e le informazioni necessarie:

- di regola, legittimata ad ottenere dalla banca estera le informazioni o la documentazione necessarie per la rendicontazione è solo la persona che viene menzionata nei documenti di apertura della banca come **titolare del conto**
→ problemi possono sorgere nel caso in cui il cliente sia indicato solo come «beneficiario economico»;
- sebbene rispetto al passato le principali banche svizzere siano diventate senz'altro più collaborative, può succedere che altre banche e soprattutto fiduciarie estere si rifiutino di fornire la documentazione richiesta, accampando le più svariate motivazioni;
- nel caso in cui, pur tramite una banca estera, sia stata sottoscritta una polizza assicurativa, la necessaria documentazione potrebbe dover essere richiesta non alla banca, bensì alla Compagnia assicurativa estera

2. Il ruolo degli intermediari esteri

b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
vi è un ruolo «centrale»
delle banche estere
e degli altri intermediari esteri*



In molti casi, il contribuente può inoltre **incontrare difficoltà ad ottenere la messa a disposizione effettiva dei capitali custoditi** presso la banca estera, dovute:

- al **rischio di incorrere in procedure giudiziarie o amministrative**, non solo nel Paese di residenza del cliente (es: nuovo reato di «autoriciclaggio» di cui al nuovo art. 648-ter del c.p. italiano), ma anche nel proprio Paese (es: punibilità del riciclaggio di proventi derivanti da infrazioni fiscali aggravate);
- alla **difficoltà di smobilizzare** determinati investimenti effettuati negli anni passati (es: partecipazioni in taluni fondi di investimento «*side pockets*» privi di mercato);
- alla **presenza di strutture estere** appositamente istituite a scopo di elusione fiscale (ma anche, in taluni casi, per soddisfare esigenze di carattere successorio).

2. Il ruolo degli intermediari esteri

b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
vi è un ruolo «centrale»
delle banche estere
e degli altri intermediari esteri*



Nel caso in cui i capitali siano detenuti in **Paesi black list**, è possibile evitare il raddoppio dei termini di accertamento e fruire di una maggior riduzione delle sanzioni nel caso in cui:

- 1) il contribuente che intende aderire alla Voluntary Disclosure rilasci all'intermediario estero presso il quale le attività sono detenute **apposita autorizzazione a trasmettere alle Autorità italiane tutti i dati e le informazioni** a esse relative, che dovessero essere eventualmente richiesti;
- 2) tale autorizzazione sia a sua volta **controfirmata** dall'intermediario estero
- 3) l'autorizzazione sia **allegata** al modello di richiesta di accesso alla Voluntary Disclosure.

Problemi:

- manca nella norma una definizione precisa di «intermediario»;
- vi è la possibilità che taluni intermediari esteri sollevino riserve a controfirmare l'autorizzazione.

Sommario

- 1) Il ruolo degli intermediari: un quadro di insieme, tra passato e futuro**
- 2) Il ruolo degli intermediari esteri:**
 - a) nell'ambito degli scambi di informazioni tra Autorità fiscali, in merito ai contribuenti italiani con conti all'estero**
 - b) nell'ambito della procedura di Voluntary Disclosure**
- 3) Il ruolo degli intermediari italiani:**
 - a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati**
 - b) quali fornitori di servizi al contribuente**
 - c) quali sostituti d'imposta sui redditi derivanti dai capitali rimpatriati e, in alcuni casi, anche sui redditi conseguiti all'estero**
 - d) quali soggetti tenuti ad effettuare segnalazioni all'Autorità fiscale**

3. Il ruolo degli intermediari italiani

a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati

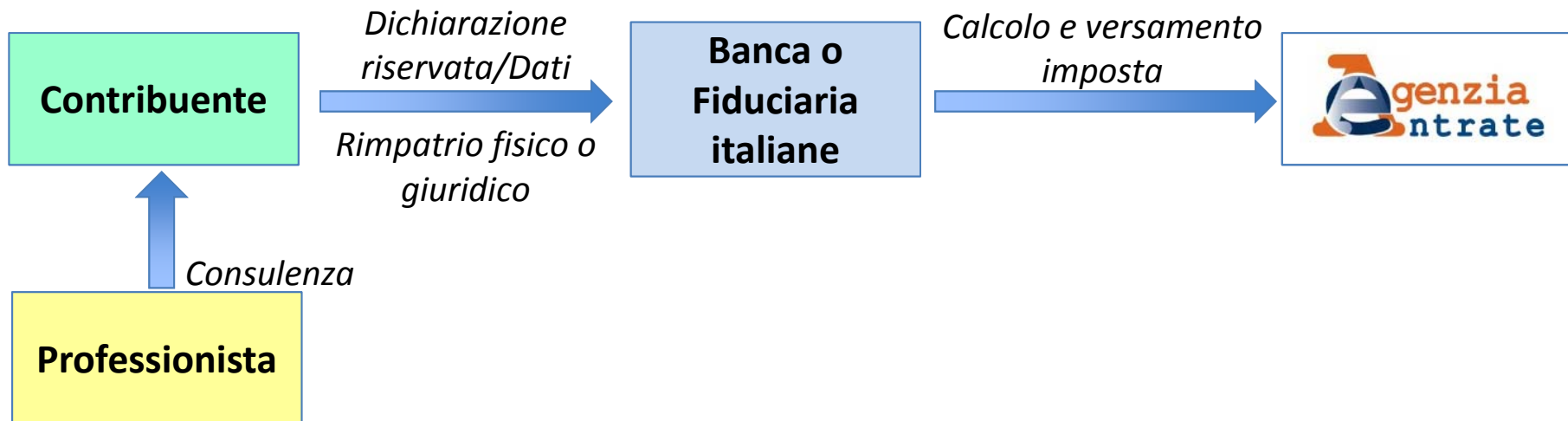


***Nella procedura di Voluntary Disclosure
NON vi è un ruolo «attivo»
della banca italiana
o di altri intermediari italiani***



diverso quindi rispetto allo Scudo Fiscale, ove la banca raccoglieva le c.d. «dichiarazioni riservate» e applicava l'imposta sostitutiva.

Nello scudo fiscale 2009-2010:



3. Il ruolo degli intermediari italiani

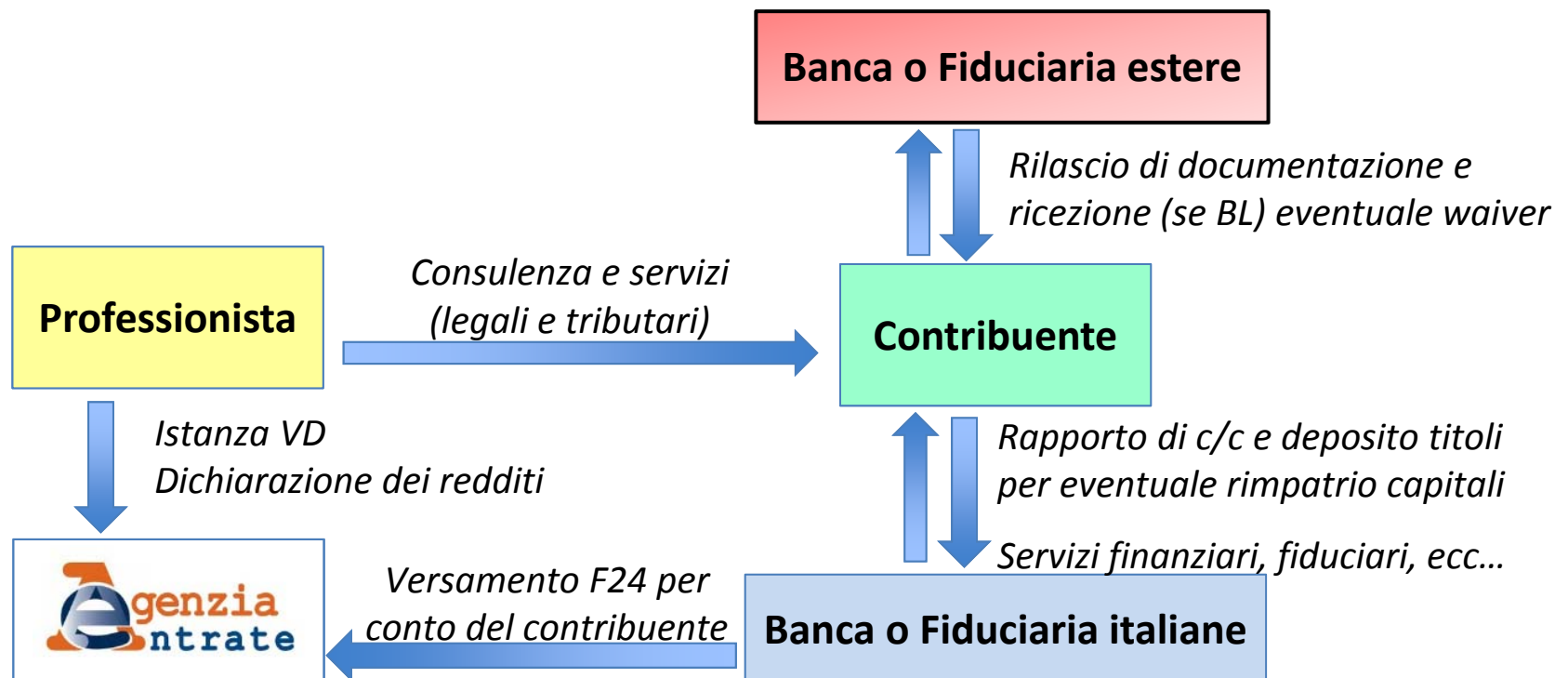
a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
NON vi è un ruolo «attivo»
della banca italiana
o di altri intermediari italiani*

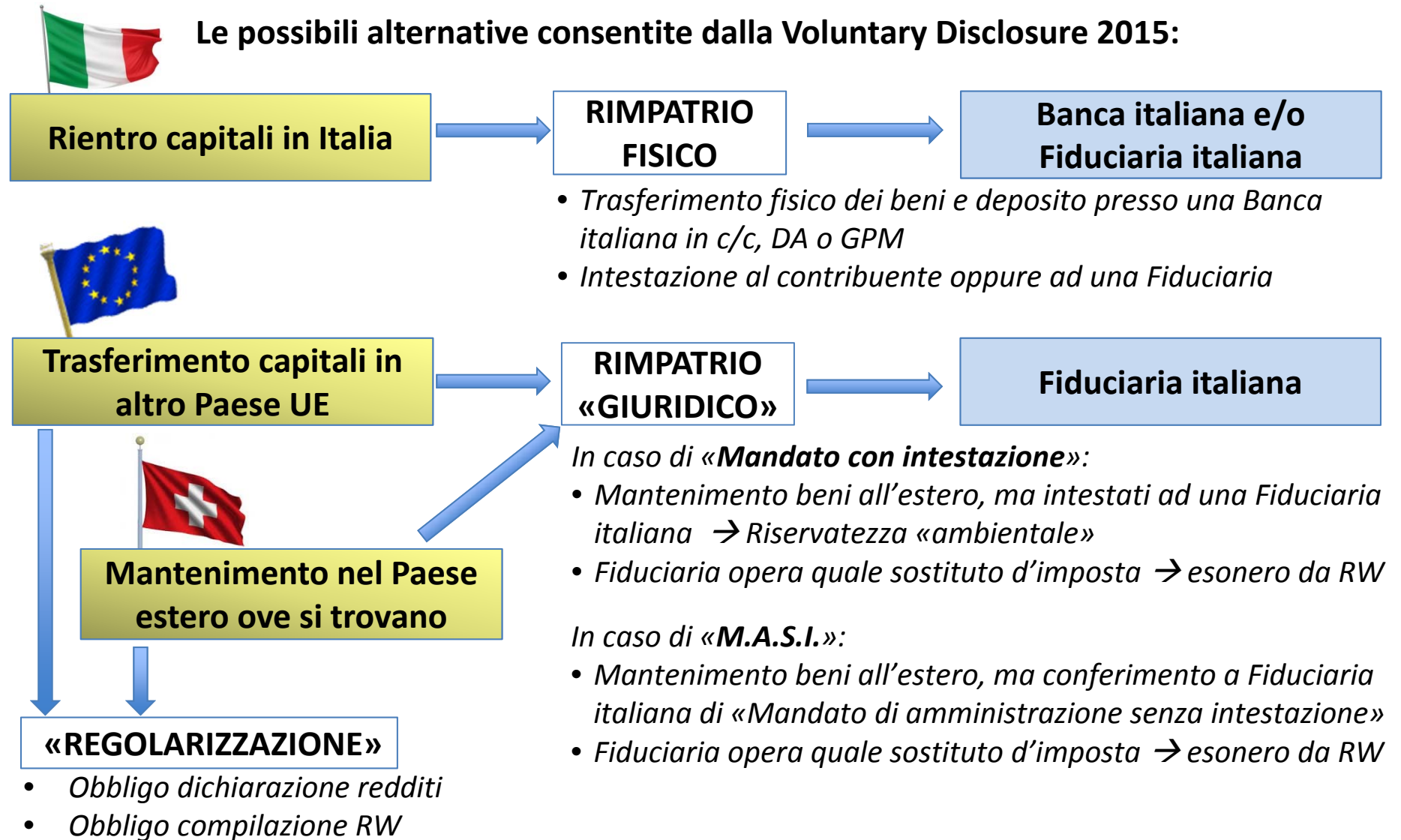


Ora, nella procedura di Voluntary Disclosure 2015:



3. Il ruolo degli intermediari italiani

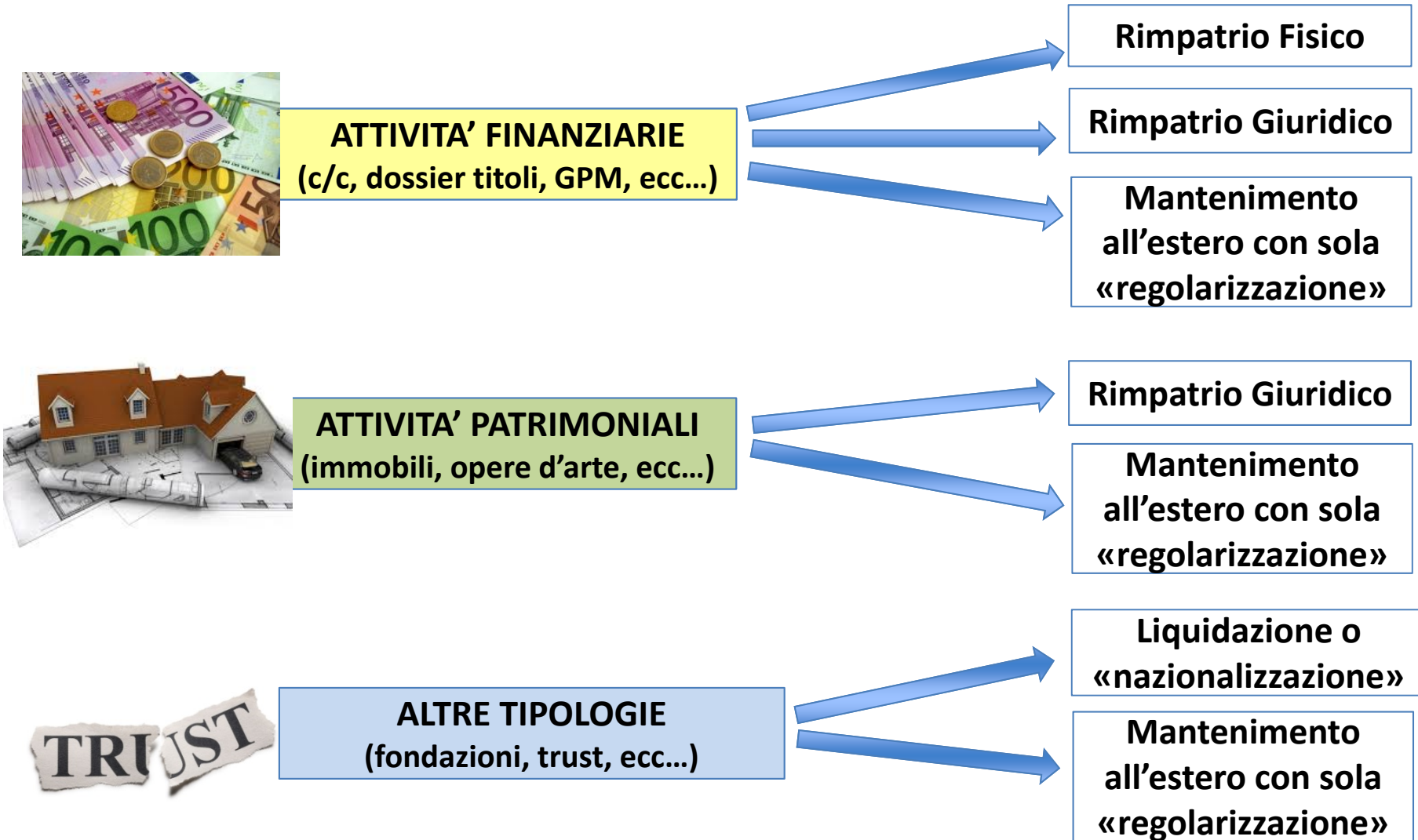
a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati



3. Il ruolo degli intermediari italiani

a) quali destinatari dei capitali eventualmente rimpatriati

Attività oggetto di voluntary:



3. Il ruolo degli intermediari italiani

b) quali fornitori di servizi «globali» al contribuente



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
è vero che non vi è un ruolo «attivo»
della banca italiana o di altri intermediari italiani,
tuttavia*



la presenza della Banca/Fiduciaria è in molti casi strategica, perché funzionale al minore pagamento di sanzioni e ad un minor periodo di accertamento in caso di trasferimento delle attività finanziarie in Italia (o in altri Paesi UE).

Inoltre Banche e Fiduciarie possono fornire al contribuente servizi di livello globale:



- Servizi e consulenza finanziaria, ma anche legale, successoria, d'impresa, ecc...
- Professionalità, trasparenza, riservatezza
- Supporto alle «esigenze operative VD» degli Studi professionali
- Network banche estere per facilitare rimpatri

- Riservatezza «ambientale»
- Sempre maggior attenzione e focus anche sul valore di servizi di «garanzia» e di adempimento delle volontà del cliente o di un accordo tra le parti (escrow, legati testamentari, passaggi generazionali, protezione di soggetti deboli, protezione differenze tra eredi, ecc...)

3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
è vero che non vi è un ruolo «attivo»
della banca italiana o di altri intermediari italiani,
tuttavia*



in caso di **rimpatrio fisico dei capitali** detenuti all'estero e di deposito presso una Banca italiana (con intestazione direttamente in capo al cliente oppure ad una Fiduciaria residente)



la Banca e/o la Fiduciaria ricopriranno il **ruolo di sostituto d'imposta** relativamente alle ritenute applicabili alle diverse fattispecie di redditi di capitale e potranno applicare l'imposta sostitutiva di cui all' art. 6 del D.Lgs. 461/97 (regime del risparmio amministrato) e, in taluni casi, anche l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del medesimo decreto (regime del risparmio gestito).



il cliente potrà **evitare** (con poche eccezioni, es: dividendi da partecipazioni qualificate) **di dover compilare dichiarazione dei redditi** (Mod. Unico PF o Mod. 730) relativamente ai proventi di natura finanziaria.

3. Il ruolo degli intermediari italiani c) in veste di sostituti d'imposta



*Nella procedura di Voluntary Disclosure
è vero che non vi è un ruolo «attivo»
della banca italiana o di altri intermediari italiani,
tuttavia*



in caso di **mantenimento all'estero dei capitali** sono possibili due casi:

1) **rimpatrio giuridico** e mandato (con o senza intestazione) ad una fiduciaria italiana



anche in questo caso la fiduciaria opera quale sostituto d'imposta sia sui redditi di capitale e redditi diversi, sia relativamente ad altre imposte (IVAFE, IVIE, ecc...)



cliente esonerato dagli obblighi dichiarativi ed impositivi e dall'obbligo di compilazione del Quadro RW

2) semplice «**regolarizzazione**» senza mandato a fiduciaria italiana



cliente tenuto di regola:

- alla compilazione del Mod. Unico Quadri RM, RL, RT per dichiarare i redditi conseguiti all'estero;
- al versamento delle relative imposte, nonché dell'IVAFE e dell'IVIE e di eventuali altre imposte;
- alla compilazione del Quadro RW per dichiarare le consistenze detenute all'estero



3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta

Anche in caso di semplice «regolarizzazione» con mantenimento delle attività all'estero vi è in molti casi la possibilità di:

- **trasferire in Italia**, su di un c/c aperto presso una banca italiana, i **proventi** derivanti dai capitali detenuti all'estero e
- **conferire specifico incarico** alla «banca italiana che interviene nel pagamento» di **applicare la c.d. «ritenuta d'ingresso» del 26%**.

Con le modifiche all'art. 4, c. 2 del D.L. 167/90, la L. 97/2013 aveva introdotto l'obbligo di generalizzata applicazione di una ritenuta del 20% da parte degli intermediari su tutti i redditi derivanti da investimenti esteri bonificati in Italia.



A seguito delle difficoltà operative riscontrate dagli intermediari in ordine all'applicazione della ritenuta, l'art. 4 c. 2 del D.L. 66/2014 ha disposto l'abrogazione di tale «generalizzata» ritenuta d'ingresso. Di conseguenza



i sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicano (nuovamente) le ritenute d'ingresso (con aliquota nel frattempo elevata dal 20% al 26% con decorrenza 1/7/2014) solo **dietro specifico incarico a cura del contribuente.**

3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta

Il cliente che effettua un bonifico dall'estero,
non viene quindi assoggettato a ritenuta da parte dell'intermediario residente a meno che il cliente medesimo non fornisca all'intermediario tutte le informazioni relative alla natura della somma trasferita e non dia all'intermediario **specifico incarico di applicare il prelievo sulla base di una delle vigenti disposizioni normative**



Esempio n. 1:

Il cliente Roberto Bianchi ha regolarizzato, mantenendolo all'estero, un conto presso una banca estera. L'anno successivo effettua un bonifico verso una banca italiana di 49.500 euro, precisando che si tratta di **interessi su di un c/c estero** e che su tali interessi è già stata applicata una ritenuta estera del 10%

→ La banca italiana, su incarico del cliente, applica la ritenuta d'ingresso del 26% sull'ammontare lordo degli interessi del c/c detenuto all'estero, prevista dall' **art. 26, comma 3 del DPR 600/73 (cod. trib. 1029)**:

Art. 26 del DPR 600/73

(omissis) ...

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. [...]

3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta

Esempio n. 2:



Il cliente Marco Neri effettua bonifico dall'estero di 85.000 euro, precisando che si tratta di **dividendi azionari percepiti all'estero** su partecipazioni non qualificate, sui quali è già stata applicata una ritenuta estera del 15%

→ La banca italiana, su incarico del cliente, applica sull'importo «netto frontiera» la ritenuta del 26% prevista per i dividendi di fonte estera dall' **art. 27, comma 4 del DPR 600/73 (cod. trib. 1035)**:

*Art. 27, comma 4 del DPR 600/73
(omissis) ...*

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio (...), non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma dell'art.67 del TUIR e non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 dello stesso TUIR, è operata una ritenuta del 26% a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione

3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta

Esempio n. 3:

Il cliente Carlo Verdi effettua bonifico dall'estero di 200.000 euro, precisando che si tratta di **interessi da titoli obbligazionari esteri** percepiti all'estero, sui quali è già stata applicata una ritenuta estera del 19%.



→ La banca italiana, su incarico del cliente, applica l'imposta sostitutiva del 26% sugli interessi di fonte estera, prevista dall' **art. 2, comma 2 del D.Lgs. 239/96 (cod. trib. 1239)**:

Art. 2, comma 2 del D.Lgs. 239/96
(omissis) ...

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis è applicata dalle banche, dalle SIM, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis.

Contestualmente, il sig. Verdi trasferisce in Italia anche i titoli obbligazionari, depositandoli presso la banca in un DA in regime del risparmio amministrato.

Il sig. Verdi è tenuto a fornire documentazione del costo di acquisto.

La banca NON effettua l'accredito dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96 sul rateo interessi maturato sino al trasferimento

3. Il ruolo degli intermediari italiani

c) in veste di sostituti d'imposta



Esempio n. 4:

Il sig. Verdi effettua bonifico dall'estero di 2.300.000 euro, precisando che si tratta del **riscatto di una polizza assicurativa estera** e che i proventi ammontano a 300.000 euro. All'estero non è stata applicata alcuna ritenuta.

→ La banca italiana, su incarico del cliente, applica l'imposta sostitutiva del 26% sui proventi da polizze estere, prevista dall' **art. 26-ter, comma 3 del DPR 600/73 (cod. trib. 1050)**:

Art. 26-ter, comma 3 del DPR 600/73

(omissis) ...

3. (...) Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni.

3. Il ruolo degli intermediari italiani

d) ai fini delle segnalazioni all'Autorità fiscale

A differenza di quanto previsto dallo Scudo Fiscale, la nuova procedura di Voluntary Disclosure **non prevede l'esonero dalle segnalazioni dovute ai fini della normativa sul Monitoraggio Fiscale, che restano quindi dovute.**



Le modifiche apportate dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97:

E' stato riformulato l'art. 1 del D.L. n. 167/90 (che stabilisce gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico degli intermediari).

Secondo la nuova disposizione gli intermediari finanziari che intervengono, anche attraverso la movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di **mezzi di pagamento**, sono tenuti ora a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni ed **oggetto di rilevazione ai sensi della normativa "antiriciclaggio"** (art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2007), limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni.



I dati da rilevare e trasmettere ai fini della normativa antiriciclaggio sono:
data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati del soggetto che effettua l'operazione e per conto del quale l'operazione viene effettuata (c.d. "titolare effettivo").

3. Il ruolo degli intermediari italiani

d) ai fini delle segnalazioni all'Autorità fiscale

Le modifiche apportate dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97

La normativa sul monitoraggio fiscale degli
viene quindi allineata a quella sull'antiriciclaggio,
mutuandone i presupposti applicativi

(i dati saranno estratti dall'archivio unico informatico tenuto ai fini della disciplina
antiriciclaggio), con la conseguenza che:

- devono essere segnalati **anche i trasferimenti** da e verso l'estero **effettuati da soggetti non residenti** analogamente a quelli effettuati da soggetti residenti in Italia;
- è stata **eliminata la soglia dei 10.000 euro** per le operazioni da segnalare e viene stabilita **un'unica soglia di 15.000 euro**: le operazioni di importo pari o superiore sono rilevanti sia ai fini antiriciclaggio sia ai fini del monitoraggio fiscale. Devono quindi essere **comunicate anche le operazioni "frazionate"** che cumulativamente nel corso dei sette giorni di calendario sono di valore pari o superiore a 15.000 euro.



3. Il ruolo degli intermediari italiani

d) ai fini delle segnalazioni all'Autorità fiscale

Le modifiche apportate dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014 ha dettato le disposizioni attuative e chiarito:

1. gli elementi da comunicare;
2. le modalità di comunicazione (→ mediante infrastruttura SID);
3. i termini di presentazione (= termine per presentazione Mod. 770);
4. le causali delle operazioni da comunicare a cura degli intermediari finanziari:

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	CAUSALE
BONIFICI DA E PER L'ESTERO	AA, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO	72, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti dall'estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell'utilizzo del CD a valere su una esportazione verso il paese ordinante il bonifico
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO	44, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla causale 72. Quindi l'addebito con flusso verso l'estero si riferisce ad operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L'ESTERO	BQ, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall'estero
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO	BP, indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla BQ, quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull'estero.

Domande?



Grazie per l'attenzione!